Provincia di Biella

D.P.G.R. 10/R 2003 e s.m.i.PRAT G-I-3-325BI - Istanza in data 23-04-2009 di ENI Spa div Refining e Marketing per la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune diMongrando ad uso produzione beni e servizi (autolavaggio). Ordinanza 10/16-02-2010 del Dirigente del Settore.

Preso atto che in questo documento viene definito come richiedente il Sig. Piero Nalin, Procuratore della Società ENI S.p.A. divisione Refining e Marketing con sede legale in 10125 Torino – C.so Vittorio Emanuele II n. 3 (omissis);

Vista l'istanza del 22-04-2009 presentata il 23-04-09 e registrata lo stesso giorno al Prot. Provinciale con il n. 16691, con la quale il richiedente ha chiesto la autorizzazione alla ricerca e la concessione per la derivazione d'acqua sotterranea da falda freatica ad uso produzione beni e servizi (autolavaggio) in Comune di Mongrando (Foglio n. 25 – particella n. 463), ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i.;

Visto l'avvio del procedimento (prot. 18217 del 05-05-2009), trasmesso al richiedente, e per conoscenza al Sindaco del Comune di Mongrando ;

Preso atto che l'opera in progetto prevede la realizzazione di un pozzo di profondità pari a 20 m da piano campagna, pozzo che interesserà la sola falda freatica mediante perforazione diam. 190.5 mm eseguito a rotopercussione con circolazione diretta di aria compressa, per il prelievo di

litri al secondo massimi 3,0, medi 1,5 d'acqua ed un prelievo annuo totale di 500 metri cubi con restituzione in pubblica fognatura;

Visti il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1.775 e la L. 5 gennaio 1994 n. 36 e loro s.m.i.: la L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e s.m.i.;la L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i.;il D.P.G.R. 29 luglio 2003 n 10/R e s.m.i.; il D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R e s.m.i.; il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; la D.C.R. 13 marzo 2007 n. 117-10731, avente per oggetto l'"Approvazione del Piano di tutela delle acque"; i D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R e 25 giugno 2007 n. 7/R e s.m.i. ;

Ordina

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i:

che la domanda 22-04-2009 presentata il 23-04-09 e registrata lo stesso giorno al Prot. Provinciale con il n. 16691 dal richiedente sia depositata, unitamente agli Elaborati tecnici di progetto ad essa allegati e successivamente integrati, presso il Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal *04-03-2010*, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere sempre dal *04-03-2010* all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Mongrando, interessato dalla realizzazione dell'opera in progetto, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua contenute nella presente, nella Sezione "Atti di altri Enti" – alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet Regionale (www.regione.piemonte.it);

l’indizione e la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all’art. 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno *15-04-2010* con ritrovo alle ore 9:15 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mongrando. Detta visita, a termini dell’art. 14 – comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Eventuali memorie scritte ed osservazioni possono essere presentate non oltre 15 giorni dall’inizio della pubblicazione, all’ Ufficio Risorse Idriche dell’Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all’Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente.

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili quella richiesta saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l’esercizio dei diritti derivanti dall’art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale, la presentazione entro il termine indicato al precedente paragrafo, di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R. – la cui accettazione resterà comunque subordinata all’espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell’amministrazione comunale interessata è tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, relativo alle

opere della derivazione, se necessario.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

In caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'art. 11 – comma 1 del citato regolamento regionale.

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco